

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 514)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1969
(V. Stampato n. 654)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1969*

Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente del porto industriale di Trieste, istituito con l'ordine del cessato Governo militare alleato del 12 maggio 1949, n. 104, assume la denominazione di Ente per la zona industriale di Trieste.

La durata dell'Ente predetto è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato del 3 novembre 1950, n. 206, e del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modifiche e integrazioni sono prorogate al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

L'articolo quinto dell'ordine del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:

« Fanno parte del consiglio direttivo:

1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;

3) un rappresentante della prefettura di Trieste;

4) un funzionario dell'intendenza di finanza di Trieste;

5) un funzionario dell'ufficio del Genio civile di Trieste;

6) un funzionario dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Trieste;

7) un funzionario dell'Azienda autonoma delle ferrovie — compartimento di Trieste;

8) un funzionario dell'Azienda nazionale autonoma strade statali — compartimento viabilità di Trieste;

9) un rappresentante della provincia di Trieste;

10) un rappresentante del comune di Trieste;

11) un rappresentante del comune di Muggia;

12) un rappresentante del comune di San Dorlingo della Valle;

13) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

14) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

15) un rappresentante dell'associazione degli industriali di Trieste;

16) un rappresentante della federazione medie e piccole industrie di Trieste;

17) un rappresentante dell'associazione degli artigiani di Trieste;

18) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Art. 4.

Il comitato esecutivo dell'Ente è costituito da nove membri. Ne fanno parte di diritto il presidente dell'Ente, il vice presidente, il rappresentante del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ed un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia. Gli altri cinque membri, di cui due scelti fra i rappresentanti dei lavoratori, sono eletti dal consiglio direttivo nel suo seno.

Art. 5.

L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio.

Ai fittavoli e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sarà corrisposto da parte dell'Ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.